

**LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 25-11-1994
REGIONE CAMPANIA**

" TUTELA DELLA FLORA ENDEMICA E RARA "

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 58
del 29 novembre 1994

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.*

*Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

1. La Regione Campania tutela le entità floristiche endemiche

e rare incluse nell' elenco di cui all' allegato 1.

2. L' elenco può essere aggiornato dall' Assessore all'

Agricoltura sentito il parere dei Botanici degli Atenei campani e

del Direttore dell' Orto Botanico di Napoli.

3. E' fatto divieto di asportare e danneggiare, detenere o

commerciare piante, parte di piante e semi delle specie incluse

nell' elenco di cui all' allegato n. 1.

ARTICOLO 2

1. L' Orto Botanico di Napoli è autorizzato a realizzare per conto

della Regione una banca semi e una coltivazione sperimentale

delle piante indicate nell' elenco di cui all' allegato 1, onde

consentire eventuali ripopolamenti, sentito il parere tecnico dei

Botanici e dello stesso Orto Botanico di Napoli.

ARTICOLO 3

1. L' iniziativa della banca semi e della coltivazione sperimentale verranno finanziate dall' Assessore all' Agricoltura con un apposito fondo il cui importo verrà stabilito in sede di bilancio e con i proventi delle contravvenzioni di cui al successivo articolo 8.

ARTICOLO 4

1. Sull' intero territorio regionale tutte le piante officinali spontanee di cui al Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772, sono considerate protette e tutelate.

2. Per poter praticare la raccolta di tali piante, che non siano incluse nell' elenco al precedente articolo 1, va presentata domanda al Sindaco del Comune di residenza indicando la specie che si intende raccogliere e la località interessata.

3. Il Sindaco rilascia l' autorizzazione stabilendo il quantitativo da prelevare ed indicando, su parere dell' Ispettorato forestale competente, le modalità e l' epoca di raccolta per singola specie.

ARTICOLO 5

1. Nei territori non soggetti a vincolo di tutela naturale la raccolta di fragole ed asparagi è consentita con le seguenti limitazioni giornaliere e per il singolo ricercatore, fatto salvo il divieto espresso dal proprietario o conduttore del fondo:

- a) fragole (*Fragaria vesca* L.): Kg 1 a persona al giorno;
- b) asparagi (*Asparagus acutifolius* L.): Kg 1 a persona al giorno.

2. I Comuni, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, possono variare, nel limite del 40% in più o in meno, le

per ciascuna specie, per particolari favorevoli
condizioni
climatiche o sopravvenute avversità atmosferiche.

ARTICOLO 6

1. E' sempre vietato raccogliere fragole ed asparagi
asportando
il prodotto unitamente allo steso ed agli acheni non
maturi.

2. Per particolari avverse condizioni climatiche,
biologiche o
alterazioni fisico - climatiche, nei terreni boscati, il
Presidente
della Giunta Regionale, su motivata richiesta delle
autorità
comunali e sentiti i Botanici ed il Direttore dell' Orto
Botanico
di Napoli, può vietare con proprio decreto
temporaneamente la
raccolta di fragole ed asparagi. Ai proprietari o
conduttori dei
fondi oggetto del divieto spetta, a richiesta, il
rimborso del
danno subito stimato in contraddittorio tra un tecnico
del competente
ufficio agricolo di zona ed il proprietario o persona
dallo
stesso designato.

ARTICOLO 7

1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute
nella
presente legge è affidata agli agenti di polizia urbana
o locale,
agli agenti del Corpo forestale dello Stato utilizzati
dalla Regione
Campania alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle
Associazioni protezionistiche.

ARTICOLO 8

1. Per le violazioni si applicano sanzioni amministrative da lire 100.000 a lire 1.000.000.

2. L'entità della sanzione verrà stabilita in conformità della gravità della infrazione desunta, in base alla natura, alla specie, ai mezzi, al tempo, al luogo e alla modalità dell'azione, nonché da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.

3. Gli agenti che accerteranno infrazioni procedono alla confisca dei prodotti raccolti in violazione delle norme di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

25 novembre 1994

ALLEGATO 1:

ALLEGATO 1

Allegato di cui agli artt. 1 e 2 della legge

Entità rare perchè endemiche italiane ad areale ristretto

o in quanto molto sporadiche all' interno di areale abbastanza esteso o comunque minacciate di estinzione o in via di scomparsa.

Aquilegia champagnatii Moraldo, Nardi et La Valva

Asperula crassifolia L°

Centaurea tenorei Guss. ex Lacaita

Chamaerops humilis L°

Cyperus polystachyus Rottb.

Dianthus ferrugines Miller

Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. (*I. stolonifera* (Cyr)

JF Gmelin)

Kochia saxicola Guss°

Lonicera stabiana Guss. ex Pasquale

Oxytropis caputoi Moraldo et La Valva

Primula palinuri Petagna

Prunus cocomilia Ten°

Pteris vittata L°

Scabiosa pseudisetensis (Lacaita) Pign°

Stipa crassiculmis P. Smirnov subsp. *picientina*

Martinovsky, Moraldo et Caputo

Stipa dasyvaginata Martinovsky subsp. *appennicola*

Martinovsky et Moraldo

Valeriana montana L. var. *auricolata* Lacaita

Entità rare o di notevole significato fitogeografico,
la cui raccolta è consentita, in quantità da stabilirsi
caso per caso, per usi scientifici o didattici o comunque
dietro rilascio di autorizzazione da parte delle
Autorità competenti.

Abies alba Miller

Acer lobelii Ten°

Aquilegia tutte le specie

Arisarum proboscideum (L.) Savi

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

Berberis athenensis C. Presl°

Betula pendula Roth. (ove spontanea)

Brassica gravinae USLC Ten°

Carex grioletii Roemer

Coris monspeliensis L°

Dictamnus albus L°

Galium palaeoitalicum Ehrend

Genista ephedroides DC°

Gentiana lutea L°

Gladiolus inarimensis Guss°

Globularia neapolitana O. Schwarz

Gymnocarpium robertianum (Hoffm) Newman

Iberis semperflorens L°

Isoetes dirieui Bory

Isoetes histrii Bory

Laurus nobilis L. (ove spontaneo)

Lilium croceum Chaix

Lilium martagon L°

Lithodora rosmarinifolia (Ten.) IM Johnston

Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm°

Nymphaea alba L. (ove spontanea)

Orchidaceae: tutte le specie

Paris quadrifolia L°

Parnassia palustris L°

Phyllitis sagittata (DC) Guinea ex Heywood

Pinus nigra Arnold (nelle stazioni autoctone della Valle
della Caccia di Senerchia - AV)

Platanus orientalis L. (ove spontaneo)

Pteris cretica L°

Ruscus hypoglossum L°

Santolina neapolitana Jordan et Fourr°

Saxifraga: tutte le specie rupicole

Seseli polyphyllum Ten.

Silene gilardii Guss.

Thypha: tutte le specie

